

dossier

Giugno 2020

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

Atto del Governo n. 178



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 155



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 221

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Oggetto</i>)	1
Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	2
Articolo 3 (<i>Beni e rapporti nel settore dell'energia</i>).....	2
Articolo 4 (<i>Beni e rapporti nel settore dell'acqua</i>)	3
Articolo 5 (<i>Beni e rapporti nel settore della salute</i>)	3
Articolo 6 (<i>Beni e rapporti nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili</i>)	4
Articolo 7 (<i>Beni e rapporti nel settore delle infrastrutture elettorali</i>).....	5
Articolo 8 (<i>Beni e rapporti nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, e delle infrastrutture dei mercati finanziari</i>)	5
Articolo 9 (<i>Beni e rapporti nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersecurity, delle nanotecnologie e delle biotecnologie</i>).....	6
Articolo 10 (<i>Beni e rapporti nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari</i>).....	7
Articolo 11 (<i>Beni e rapporti in tema di approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare</i>)	7
Articolo 12 (<i>Prodotti a duplice uso</i>)	8
Articolo 13 (<i>Esclusioni</i>)	8
Articolo 14 (<i>Composizione del gruppo di coordinamento</i>).....	9
Articolo 15 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	9

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri	
Atto del Governo n.	178	
Titolo breve:	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali	
Riferimento normativo:	Legge 11 maggio 2012, n.56 Decreto-legge 15 marzo 2012, n.21, art. 2, comma 1-ter	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	5a Bilancio	V Bilancio

PREMESSA

Lo schema di decreto A.G. 178 reca la disciplina relativa all'individuazione dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, "ulteriori" rispetto a quelli già individuati con gli altri decreti adottati in base al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (*Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni*).

L'articolo 2, comma 1-ter del decreto citato prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, possono essere adottati uno o più decreti - anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, in cui siano previste norme volta all'individuazione dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, per l'appunto "ulteriori" rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si sarebbe applicata la disciplina di cui al medesimo articolo 2. È stabilito che i decreti ulteriori di cui al richiamato articolo debbano essere adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, e aggiornati almeno ogni tre anni.

Articolo 1 **(Oggetto)**

L'articolo reca la descrizione dell'oggetto dell'intervento, richiamando quanto previsto dal comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e quindi individuando, anche ai sensi

dell'articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, i beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, "ulteriori" rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo, ai quali non si applica la disciplina del citato articolo 2, comma 1-*ter* del medesimo decreto.

Articolo 2 **(Definizioni)**

L'articolo reca la definizione di "*infrastrutture critiche*", "*tecnologie critiche*", "*fattori produttivi critici*", "*informazioni critiche*" e "*rapporti di rilevanza strategica*", utilizzati nel decreto, riprendendo i concetti di criticità e rilevanza "strategica" di cui al citato regolamento e in attuazione dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012. In particolare, per infrastrutture "*critiche*", si intendono le infrastrutture essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione (lettera a); per tecnologie "*critiche*", si intendono le tecnologie essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza, del benessere economico e sociale della popolazione, nonché per il progresso tecnologico (lettera b); per fattori produttivi "*critici*" si intendono i beni e i rapporti essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione (lettera c); per informazioni "*critiche*" si intendono le informazioni essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione (lettera d); per rapporti di rilevanza "*strategica*" si intendono le attività economiche essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza, del benessere economico e sociale della popolazione, nonché per il progresso tecnologico (lettera e).

La relazione illustrativa precisa che sono esclusi dall'assoggettamento all'obbligo di notifica quei beni e rapporti che, pur astrattamente riconducibili alle categorie generali indicate nel decreto, siano tuttavia sprovvisti dei citati requisiti di criticità e strategicità, con evidente riduzione dei costi e degli oneri, economici e amministrativi, a carico delle imprese e dei cittadini¹.

Articolo 3 **(Beni e rapporti nel settore dell'energia)**

L'articolo individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012 nel settore dell'energia, "ulteriori" rispetto a quelli già individuati nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge. Sono in particolare compresi in tale ambito applicativo:

¹ La relazione illustrativa evidenzia che, con il decreto-legge n. 23 del 2020 è stata espressamente prevista la possibilità di attivare d'ufficio il procedimento diretto all'esercizio dei poteri e la limitazione in oggetto vincola anche la stessa amministrazione, che non potrà attivare il procedimento per beni e rapporti non critici o per attività prive di rilevanza strategica. Al tempo stesso, tuttavia, il potere di attivare d'ufficio il procedimento consente di fornire adeguata tutela agli interessi sottesi all'esercizio dei poteri speciali, anche nel caso in cui i privati siano inadempienti all'obbligo di notifica. La previsione di una clausola elastica quale quella in oggetto consente, al contrario, di valutare le specificità della situazioni che vengono in rilievo, sia ai fini dell'esercizio dei poteri d'ufficio, sia per quanto concerne la posizione dei consociati, senza in realtà creare particolari incertezze applicative, posto che la soglia di rilevanza, come emerge dalle definizioni utilizzate, è posta ad un livello piuttosto elevato e eventuali dubbi interpretativi potranno essere risolti mediante interlocuzioni con gli uffici competenti, che nelle fattispecie di non applicabilità della legge adottano procedure semplificate e ulteriormente accelerate.

- le infrastrutture "critiche" presso cui sono collocati o da collocare combustibili, materiali nucleari o rifiuti radioattivi, nonché le tecnologie e le infrastrutture che realizzano il trattamento, la gestione e il trasporto dei medesimi combustibili, materiali e rifiuti (lettera a);
- gli immobili fondamentali per l'utilizzo delle infrastrutture "critiche" di cui al presente articolo (lettera b);
- i depositi costieri di greggio e prodotti petroliferi di capacità uguale o superiore a centomila metri cubi utilizzati per il mercato nazionale, le infrastrutture di stoccaggio di GNL di capacità uguale o superiore a diecimila metri cubi, gli oleodotti per l'approvvigionamento dall'estero, anche con destinazione verso altri Stati, e gli oleodotti per l'approvvigionamento agli aeroporti intercontinentali (lettera c);
- le tecnologie "critiche", incluse le piattaforme, di gestione dei mercati all'ingrosso del gas naturale e dell'energia elettrica (lettera d);
- le attività economiche di rilevanza "strategica" svolte nel settore di cui al presente articolo, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità (lettera e).

Articolo 4

(Beni e rapporti nel settore dell'acqua)

L'articolo individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 nel settore dell'acqua. In particolare, sono comprese in tale ambito applicativo:

- le infrastrutture critiche, fisiche o virtuali, che garantiscono la continuità dei servizi di captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione e fornitura all'ingrosso di acqua potabile destinata al consumo umano e di acque destinate all'uso irriguo, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue (comprese, quindi, le dighe) (lettera a);
- le tecnologie critiche impiegate nella gestione delle infrastrutture e dei servizi di cui alla lettera che precede, ivi comprese quelle destinate a migliorare l'efficienza e la sostenibilità delle reti idriche, dell'approvvigionamento e del trattamento idrico e dei processi depurativi (lettera b);
- le attività economiche di rilevanza strategica svolte nel settore di cui al presente articolo, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità (lettera c).

Articolo 5

(Beni e rapporti nel settore della salute)

L'articolo individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 nel settore della salute, precisando che in esso sono compresi anche i relativi diritti di proprietà intellettuale. In particolare, sono comprese in tale ambito applicativo:

- le tecnologie critiche digitali funzionali all'erogazione, anche da remoto, di servizi in sanità (la norma comprende pertanto anche i servizi, prodromici o successivi, all'erogazione dell'assistenza sanitaria, come ad esempio quelli di prenotazione delle prestazioni) (lettera a);
- le tecnologie critiche che hanno per scopo l'analisi dei dati e l'utilizzo delle conoscenze biologiche per la salute e la diagnostica, la prognostica, la terapia e il relativo follow-up (lettera b); le tecnologie critiche bioingegneristiche e le nanotecnologie critiche utilizzate nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, in quello della diagnostica, prognostica e terapia, nonché nei settori chimico e agro-alimentare (lettera c);

- le attività economiche di rilevanza strategica esercitate nel settore di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'approvvigionamento di medicinali, dispositivi e apparecchiature sanitari e le attività di ricerca e sviluppo ad essi relativi, mediante la gestione, l'utilizzo o il godimento delle infrastrutture e delle tecnologie di cui alle precedenti lettere ovvero esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità (lettera d).

Articolo 6

(Beni e rapporti nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili)

Il comma 1 individua le informazioni e i dati personali rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012.

In particolare, ivi si individua nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili, un elenco di informazioni rientranti nell'ambito applicativo di cui al predetto articolo 2, comma 1-ter, e, in particolare:

- i dati relativi alle infrastrutture critiche di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché alle infrastrutture critiche indicate nello stesso decreto (lettera a);
- i dati relativi al censimento e al monitoraggio della sicurezza delle opere pubbliche di cui agli articoli 13 e 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (lettera b);
- i dati raccolti tramite sistemi di navigazione satellitare per la tracciatura di campi, di mari e di bacini idrici e per la realizzazione di mappe di produzione e di prescrizione (lettera c);
- i dati raccolti tramite sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque, nonché i dati raccolti relativi alla composizione biochimica del suolo agricolo (lettera d);
- i dati raccolti tramite sistemi di auto-guida per una lavorazione precisa, con l'utilizzo di tecniche e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la gestione delle variabili spaziali e temporali delle colture, dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura (lettera e);
- i dati raccolti tramite i sistemi relativi alla gestione ed al controllo del trasporto aereo, marittimo, ferroviario, rapido di massa e stradale, che garantiscono i profili di *security* e *safety*, nonché quelle riguardanti la gestione e il monitoraggio dei flussi dei passeggeri e delle merci, che attengono al controllo e all'assistenza delle movimentazioni dei mezzi di trasporto, anche di tipo intelligente, per i sistemi di logistica integrata ed intermodale (lettera f);
- i dati relativi alle attività di gestione dei mercati all'ingrosso e del mercato finale del gas naturale dell'energia elettrica e degli idrocarburi (lettera g);
- i dati raccolti e gestiti tramite i sistemi informativi degli uffici giudiziari (lettera h).

Il comma 2 precisa, in relazione a trattamento, archiviazione e accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili, che sono rilevanti, ai fini del citato articolo 2, comma 1-ter, i dati personali, riferibili a specifiche persone fisiche o enti giuridici, rientranti in una o più delle seguenti categorie:

- dati sensibili di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (lettera a);
- dati giudiziari civili e quelli di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (lettera b);
- dati raccolti tramite l'utilizzo di una o più delle infrastrutture e tecnologie e dei relativi sistemi di integrazione e interconnessione tra le stesse indicati nel medesimo comma ai numeri da 1 a 11 della (lettera c). In particolare, rilevano le seguenti infrastrutture e tecnologie:
- tecnologie di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto (n.1); tecnologie che consentono la geolocalizzazione e la ricostruzione degli spostamenti (n.2);

- tecnologie relative a sistemi digitali che consentono telelettura e telegestione dei contatori di energia elettrica, gas e acqua (*Smart Metering*) (n. 3);
- tecnologie relative a sistemi digitali per il miglioramento del confort, della sicurezza, dell'esperienza di guida e tecnologie relative a sistemi di guida autonoma (*Smart Car*) (n.4);
- tecnologie relative a costruzioni ed edifici dotati di funzionalità avanzate e sistemi interconnessi per il monitoraggio e la gestione degli impianti e consumi (*Smart Building*) (n. 5);
- tecnologie digitali per l'ottimizzazione della qualità delle infrastrutture e dei servizi pubblici (*Smart City*) (n. 6); tecnologie digitali per il miglioramento del confort e della sicurezza in ambito domestico (*Smart Home*), incluse le tecnologie digitali per i sistemi di sorveglianza e sicurezza (n. 7);
- tecnologie relative a sistemi che consentono la misurazione e trascrizione di informazioni a distanza (telemetria) (n. 8);
- tecnologie nel campo della distribuzione di servizi su richiesta di calcolo (*server*), archiviazione (*database*) e analisi (*software*) configurabili e disponibili da remoto (*Cloud Computing*) (n. 9);
- tecnologie digitali relative all'erogazione di servizi di assistenza sanitaria, prevenzione delle malattie e promozione della salute, anche da remoto capaci di acquisire elaborare, registrare, trasmettere e decodificare le informazioni e i dati clinici (n.10);
- tecnologie atte a garantire profili di *safety* e di *security* dei sistemi, anche di tipo intelligente, deputati al controllo, alla gestione ed all'assistenza alla movimentazione di persone e merci su terra, aria, te vie d'acqua, nonché sistemi di logistica integrata ed intermodale (n.11).

Il comma 3, con riferimento ai dati di cui al comma 2, precisa quindi che i dati personali hanno rilevanza strategica per l'interesse nazionale, qualora il trattamento, l'archiviazione, l'accesso o il controllo abbiano ad oggetto una quantità degli stessi dati da ritenersi essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione. L'ultimo periodo introduce quindi una presunzione di essenzialità precisando che si considerano in ogni caso essenziali, per le finalità di cui al periodo precedente, il trattamento, l'archiviazione, l'accesso o il controllo di dati riferibili almeno a trecentomila persone fisiche o enti. Ne discende l'obbligo di notifica nel caso in cui vi sia il superamento della indicata soglia.

Articolo 7

(Beni e rapporti nel settore delle infrastrutture elettorali)

L'articolo individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 nel settore delle infrastrutture elettorali, precisando che in esso è compresa la piattaforma Sistema Informativo Elettorale (SIEL) presso il Ministero dell'interno per la raccolta e la diffusione dei dati elettorali, a fini divulgativi, concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, degli organi elettivi delle Regioni e degli enti locali, nonché delle consultazioni referendarie disciplinate dalla Costituzione.

Articolo 8

(Beni e rapporti nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, e delle infrastrutture dei mercati finanziari)

L'articolo individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, e delle infrastrutture e dei mercati finanziari.

In particolare, nella disposizione si precisa quindi che, nel settore finanziario, i beni e i rapporti di cui all'articolo 1 sono:

Alla lettera a), sono indicate le infrastrutture critiche, incluse le piattaforme, per la negoziazione multilaterale di strumenti finanziari o di depositi monetari, per l'offerta di servizi di base dei depositari centrali di titoli e di servizi di compensazione in qualità di controparte centrale nonché per la compensazione o il regolamento dei pagamenti.

Alla lettera b), sono inoltre comprese le tecnologie critiche:

- quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, funzionali all'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, di cui all'articolo 36, comma 2-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58 (n. 1);
- le tecnologie digitali relative a sistemi e servizi di pagamento, di moneta elettronica e di trasferimento di denaro, gestione della liquidità, attività di prestito, factoring, trading, gestione di investimenti (n. 2);
- le tecnologie digitali applicate in ambito assicurativo (*Insurtech*) (n.3);
- per lo sviluppo di software per la protezione dei dati relativi alla persona, alla negoziazione e allo scambio di dati e prodotti, nonché alla gestione documentale nell'ambito della gestione delle attività finanziarie (n. 4);
- "basate su registri distribuiti" (*blockchain*) di cui all'articolo 8-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, su cui operano "smart contract" come definiti al secondo comma del medesimo articolo (n. 5).

Alla lettera c) è altresì previsto che rientrano ancora nell'ambito di applicabilità della disposizione le attività economiche di rilevanza strategica finanziarie, creditizie e assicurative, anche se svolte da intermediari, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro.

Articolo 9

(Beni e rapporti nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie)

L'articolo individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012 nel settore:

- dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie, precisando che in essi sono compresi anche i relativi diritti di proprietà intellettuale. Sono in particolare compresi nel relativo ambito applicativo: le tecnologie critiche applicate nell'automazione industriale funzionali alla produzione di macchine automatiche, macchine utensili a controllo numerico, sistemi cibernetici di fabbrica (lettera a);
- delle tecnologie critiche per la robotica collaborativa, la tecnologia *Machine To Machine Communication* (M2M), le tecnologie relative all'apprendimento automatico computerizzato (*Machine Learning*) (lettera b);
- delle tecnologie critiche applicate alla manifattura avanzata, compresa la manifattura additiva, i nuovi materiali e le nanotecnologie, le tecnologie critiche applicate al settore nucleare e ai servizi di ingegneria industriale e le tecnologie che consentono la prototipazione rapida (lettera c);
- delle tecnologie critiche per l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale e aumentata, la robotica, le tecnologie critiche afferenti ai semiconduttori, ai microprocessori e ai sistemi computazionali, alla microelettronica, alla sensoristica e agli attuatori (lettera d);
- delle tecnologie critiche derivanti dagli studi e dalle applicazioni della meccanica quantistica, relative ai processi ad elevato impatto computazionale, alle comunicazioni ed alla sensoristica; le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, per l'analisi di grandi volumi di dati al fine di estrarre informazioni (*BigData & Analytics*) (lettera e);

- delle tecnologie critiche, inclusi i sistemi, per lo sviluppo di software critici o sensibili progettati per simulare conversazioni con esseri umani (Chatbot) (lettera f);
- delle "tecnologie basate su registri distribuiti" di cui al citato articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (lettera g);
- delle tecnologie critiche in ambito biologico, incluse le tecnologie che hanno per scopo la decifrazione e l'utilizzo delle conoscenze biologiche per la produzione di beni e servizi in campo industriale e ambientale (lettera h);
- delle tecnologie critiche, inclusi i sistemi, ad uso non militare di pilotaggio remoto o autonomo compresi gli aspetti relativi ai sistemi di missione e sensoristica di bordo (lettera i);
- delle tecnologie critiche, inclusi i sistemi, di navigazione satellitare per la tracciatura dei campi, dei mari e dei bacini idrici, e per la realizzazione di mappe di produzione e di prescrizione; i sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque (lettera l);
- delle tecnologie critiche, inclusi i sistemi di auto-guida per una lavorazione precisa, con l'utilizzo di tecniche e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la gestione delle variabili spaziali e temporali delle colture, dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura (lettera m);
- delle tecnologie critiche, inclusi i sistemi, di sorveglianza del territorio per la mappatura e per la valutazione del rischio idrogeologico, anche mediante tecniche avanzate di interferometria radar satellitare (lettera n);
- delle tecnologie critiche atte a garantire profili di *safety* e di *security* dei sistemi, anche di tipo intelligente, deputati al controllo, alla gestione e all'assistenza alla movimentazione di persone e merci su terra, aria e vie d'acqua, nonché sistemi di logistica integrata ed intermodale (lettera o);
- delle tecnologie critiche atte a consentire la geolocalizzazione, il tracciamento e la ricostruzione degli spostamenti di persone e merci, per quantificare dinamicamente la densità di popolazione a livello locale e ottimizzare le strategie mirate al monitoraggio e al contenimento di epidemie infettive (lettera p).

Articolo 10

(Beni e rapporti nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari)

L'articolo individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari, precisando che nel relativo ambito applicativo rientrano le tecnologie e le infrastrutture critiche funzionali alla progettazione, allo sviluppo, alla realizzazione e alla fornitura di prodotti e servizi spaziali ed aerospaziali e delle correlate soluzioni applicative.

Articolo 11

(Beni e rapporti in tema di approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare)

L'articolo individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 in tema di approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare. Sono in particolare compresi in tale disposizione:

- l'approvvigionamento di materie prime di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la revisione dell'elenco delle materie prime essenziali per l'UE e l'attuazione dell'iniziativa "materie prime", del 13 settembre 2017 COM(2017) 490 (lettera a);
- l'approvvigionamento di fattori produttivi critici utilizzati in ambito siderurgico (lettera b);

- le attività economiche di rilevanza strategica e l'approvvigionamento di fattori produttivi critici della filiera agroalimentare (con riferimento alle nozioni di criticità e strategicità di cui all'articolo 2 del presente decreto) (lettera c);
- il Sistema Informativo Agricolo Nazionale e il sistema dei controlli agroalimentari, anche ai fini della sicurezza alimentare (lettera d).

Articolo 12 ***(Prodotti a duplice uso)***

L'articolo indica tra i beni e i rapporti di cui all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche i prodotti a duplice uso indicati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009. L'articolo 3, paragrafo 1, precisa che l'esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato 1 è subordinata ad autorizzazione. Pertanto, i beni e i rapporti individuati dall'articolo 12 sono quelli compresi nel citato allegato I al regolamento. L'articolo 2, paragrafo 1, n. 1, del citato regolamento (CE) n. 428/2009, precisa che prodotti a duplice uso sono i prodotti, inclusi il *software e le tecnologie*, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

Articolo 13 ***(Esclusioni)***

Il comma 1 stabilisce che fermo restando l'obbligo di notifica di cui all'articolo 2, commi 2-*bis* e 5, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, i poteri speciali di cui al medesimo articolo 2, relativi a imprese che detengono uno o più degli attivi individuati ai sensi del presente decreto, si applicano nella misura in cui la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, compresa la protezione degli interessi essenziali dello Stato alla tutela della sicurezza e del funzionamento delle reti e degli impianti e della continuità degli approvvigionamenti, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa ad uno specifico rapporto concessorio.

Il comma 2 prevede che fermo restando l'obbligo di notifica di cui all'articolo 2, commi 2-*bis* e 5 del citato decreto-legge n. 21 del 2012, l'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo articolo 2 non si applica alle tipologie di atti e operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione, trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, mutamento dell'oggetto sociale, scioglimento della società o modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, o infine costituzione o cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o assunzione di vincoli che ne condizionano l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.

Il comma 3 dispone che le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti ovvero un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Articolo 14 *(Composizione del gruppo di coordinamento)*

L'articolo contiene alcune disposizioni dirette a disciplinare il procedimento amministrativo dei poteri speciali alla luce delle modifiche apportate.

Il comma 1 prevede, in particolare, che il gruppo di coordinamento, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, è integrato dai rappresentanti dei Ministeri competenti in relazione alla specificità della materia o dell'operazione, che possono svolgere, su designazione dello stesso gruppo di coordinamento, le funzioni di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali. Si precisa, nel medesimo comma, che ai rappresentanti dei Ministeri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 2 precisa ancora che i Ministeri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione comunicano entro 4-5 quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i nominativi del componente effettivo e dei due supplenti per ciascuna amministrazione al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014.

Articolo 15 *(Clausola di invarianza finanziaria)*

L'articolo, rubricato clausola di invarianza finanziaria, precisa che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che le disposizioni del decreto non necessitano di copertura finanziaria in quanto dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Precisa che l'incremento del numero dei componenti del gruppo di coordinamento, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2014, non comporta l'assunzione di nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto, a questi, come a tutti i membri del gruppo di coordinamento, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Inoltre, le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sull'articolo 14, pur considerando la esplicita esclusione di compensi e/o rimborsi, stabilita dalla norma in esame per i rappresentanti dei ministeri da nominarsi nell'ambito del gruppo di coordinamento, si evidenzia che tali nuovi componenti, oltre che partecipare possono svolgere il ruolo di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri "speciali" di cui alla normativa in esame. Circostanza che prefigura, diversamente dal supporto attuale assicurato dagli uffici della presidenza del consiglio dei ministri, il

sostenimento di nuovi fabbisogni di funzionamento a carico di differenti strutture amministrative localizzate nei singoli ministeri di volta in volta designati come responsabili².

Sul punto, andrebbe quindi richiesta conferma circa la piena sostenibilità delle attività istruttorie e amministrative che potranno ricadere sulle Amministrazioni di volta in volta interessate, allorché le stesse saranno incaricate di assolvere al ruolo di responsabile dell'istruttoria. Nel qual caso, tali attività dovranno necessariamente trovare copertura a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

In merito alla clausola di neutralità, valida per tutte le disposizioni contenute nello schema di decreto, occorre richiamare i contenuti che l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, impone alla RT affinché tale invarianza d'oneri risulti adeguatamente dimostrata. Va ribadito infatti che ogni qualvolta nuove norme si associano a siffatte clausole, la RT dovrebbe completarsi con la dettagliata illustrazione dei dati e di tutte le informazioni indispensabili a comprovarne l'effettiva sostenibilità dei relativi adempimenti a valere delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, nonché a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, non solo fornendo l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, ma anche rappresentando indicazioni puntuali circa la loro utilizzabilità anche attraverso una "riprogrammazione". In ogni caso, restando precluso il ricorso a tali clausole, in presenza di spese di natura giuridicamente obbligatoria.

In tal senso, andrebbe analizzati gli effetti dell'estensione degli ambiti di intervento prevista dal presente atto, attraverso l'individuazione dei beni e rapporti ulteriori, in termini di aumento di attività da parte dell'attuale struttura dedicata della Presidenza del Consiglio³. Andrebbe quindi dimostrato che tale incremento sia sostenibile da parte

² A tale proposito, va evidenziato che la stessa ultima Relazione al Parlamento ha evidenziato, con riferimento al periodo 1 luglio 2016- 31 dicembre 2018, 86 istruttorie in tema di poteri speciali, che hanno visto coinvolto il gruppo di coordinamento presso la presidenza del Consiglio presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Servizio per le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali. Cfr. Senato della Repubblica, [Doc. LXV n. 1](#), Paragrafi V e VI, pagina 70 e seguenti.

³ Dalla ricognizione dei dati relativi all'attuale struttura di supporto, si rileva che essa consta di una posizione dirigenziale (Coordinatore) e n.5 unità lavorative. Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, *sito internet*, Sez. [Amministrazione trasparente](#), Dipartimento coordinamento amministrativo - Servizio per le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali Le [attività](#) svolte dalla struttura sono le seguenti: "*Coordinamento e gestione delle attività legate all'esercizio dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica: a) difesa e sicurezza nazionale (art.1 e 1-bis del decreto-legge n.21 del 2012; b) energia, trasporti, comunicazioni e settori rilevanti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452 (art.2 del decreto-legge n. 21 del 2012)*", acquisizione delle notifiche presentate dalle società ai sensi dell'articolo 1, 1-*bis* e 2 del decreto-legge n.21 del 2012; Adempimenti connessi alla gestione del procedimento istruttorio relativo alle notifiche; trattazione delle attività legate all'istruttoria procedimentale; interlocuzioni con le amministrazioni competenti; gestione delle attività susseguenti all'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo sugli assetti societari nei settori di rilevanza strategica (opposizione all'acquisto di partecipazioni, veto all'adozione di delibere da parte degli organi societari, imposizione di prescrizioni e condizioni all'acquisto di partecipazioni);gestione della casella PEC istituzionale; supporto ai Comitati di monitoraggio incaricati di vigilare sulle società nei confronti delle quali sono state esercitati i poteri speciali, nella forma di imposizioni di prescrizioni e condizioni; comunicazioni con le Camere e con gli altri organi istituzionali; predisposizione della annuale Relazione al Parlamento sull'attività svolta dal Governo in

delle risorse attualmente disponibili o che sia possibile un loro adeguamento attraverso una rimodulazione delle risorse.

materia di poteri speciali. In merito al "*Supporto tecnico-amministrativo al Gruppo di coordinamento interministeriale (D.P.C.M. 6 agosto 2014), dove convergono i pareri delle amministrazioni coinvolte per la definizione dell'istruttoria tecnica, ai fini della proposta di esercizio o non esercizio dei poteri speciali*", supporto organizzativo e gestione logistico-funzionale delle riunioni di coordinamento interministeriale; definizione e predisposizione degli atti preliminari, infraprocedurali e conclusivi correlati alla gestione delle attività del Gruppo di coordinamento. Si occupa infine di "*Trattazione degli atti di sindacato ispettivo proposti dal Parlamento, dei ricorsi e degli accessi documentali sulle materie di competenza*".